

REGOLAMENTO DELLA FEDERAZIONE ARCHITETTI PPC TOSCANI

Approvato dall'Assemblea della Federazione il 22 maggio 2013 a Prato

ART. - 1. ORGANI ISTITUZIONALI

La Federazione degli Architetti PPC Toscani, quale organo di coordinamento, di supporto all'attività dei singoli Ordini associati e di servizio agli iscritti esplica la propria attività nell'ambito di quanto definito dall'art. 2 dello Statuto, attraverso le deliberazioni assunte dai propri organi istituzionali: l'Assemblea ed il Consiglio di Federazione.

ART. - 2. ASSEMBLEA DELLA FEDERAZIONE

a) Operazioni preliminari

L'Assemblea dei Consiglieri è presieduta dal Coordinatore della Federazione, che prima di dare inizio ai lavori, è tenuto a verificare la regolare costituzione e la capacità a deliberare della stessa, esaminando il numero dei presenti e degli Ordini rappresentati.

In assenza del Coordinatore l'Assemblea sarà presieduta dal consigliere della Federazione più anziano di iscrizione.

La registrazione dei Consiglieri presenti in aula avverrà a mezzo di apposizione della firma sull'elenco dei nomi degli iscritti predisposto per l'occasione. Tale modulo dovrà essere accluso al verbale.

b) Modalità di svolgimento

L'Assemblea nomina il Segretario della seduta su proposta del Coordinatore per la verbalizzazione della discussione e per le operazioni necessarie al corretto svolgimento dei lavori.

Il Presidente dell'Assemblea, inaugurata la seduta, inizia i lavori dando lettura integrale del verbale dell'Assemblea precedente affinché possa essere sottoposto ad approvazione.

Approvato il verbale dell'Assemblea precedente, i lavori proseguono secondo l'ordine del giorno indicato nella lettera di convocazione. L'Assemblea ha la facoltà di modificare l'ordine cronologico degli argomenti in discussione.

c) Votazioni

L'Assemblea assume le proprie deliberazioni con le modalità di votazione a scrutinio palese o segreto che di volta in volta ritiene opportuno adottare.

In caso di votazione a scrutinio segreto, l'Assemblea dovrà nominare fra i Consiglieri presenti in aula e non facenti parte del Consiglio della federazione due scrutatori, i quali controfirmeranno e distribuiranno un numero di schede, predisposte dal Segretario, pari al numero dei presenti.

Gli scrutatori, a votazione avvenuta, raccoglieranno le schede, ne verificheranno la validità e ne leggeranno gli esiti comunicandoli al Coordinatore, che li renderà noti all'Assemblea. Le schede scrutinate saranno immediatamente trasmesse al Segretario per l'archiviazione.

d) Verbale

Di ogni seduta dell'Assemblea della Federazione dovrà essere tenuto un verbale a cura del Segretario di seduta.

Il verbale sarà riportato per iscritto nell'apposito Libro dei Verbali delle Assemblee della Federazione, specificando nei dettagli ogni deliberazione presa.

Il Segretario, completata e controfirmata la registrazione del verbale, presenterà il Libro dei Verbali delle Assemblee della Federazione alla firma del Coordinatore almeno quindici giorni prima dell'Assemblea nella quale il verbale sarà posto in votazione.

Il Libro dei Verbali delle Assemblee è pubblicato, a cura del Consiglio della Federazione, nella parte riservata del sito web ufficiale.

ART. - 3. CONSIGLIO

Il Consiglio di Federazione è convocato dal Coordinatore secondo quanto stabilito dallo Statuto e comunque quando lo ritenga necessario, previo invio dell'O.d.G. con l'indicazione degli argomenti da trattare.

Di norma gli argomenti da deliberare sono preistrutti con l'invio della documentazione necessaria o con il supporto di eventuali Commissioni o gruppi di lavoro appositamente costituiti.

Alla lettera di convocazione è allegato il verbale della seduta precedente, redatto dal Coordinatore. Il verbale è approvato prima della apertura della discussione sugli argomenti all'O.d.G.

Il Coordinatore provvede a nominare, di volta in volta, il segretario della seduta tra i presenti alla riunione.

Alle riunioni del Consiglio può partecipare, a titolo di uditore e senza diritto di voto, un consigliere per ciascun Ordine territoriale.

Il Consiglio di Federazione può inoltre essere convocato su richiesta di almeno il 50% dei componenti del Consiglio stesso.

ART. - 4. COMMISSIONI E GRUPPI DI LAVORO

Per svolgere il programma di lavoro ed adempiere alle funzioni e competenze descritte nello Statuto, Il Consiglio della Federazione può istituire Commissioni permanenti o gruppi di lavoro a termine.

a) Commissioni

Le Commissioni permanenti sono costituite da almeno un iscritto per ciascun Ordine provinciale scelto sulla base di specifiche competenze e da questo delegato-

Il Consiglio della Federazione provvede a nominare il responsabile della Commissione che può essere scelto tra i componenti del Consiglio stesso o della commissione e rimarrà in carica per due anni, rinnovabile per un solo mandato.

Il responsabile della Commissione, sentiti i componenti, elabora e presenta al Consiglio il programma di lavoro della Commissione, contenente obiettivi, tempi, modalità e risorse, ed informa periodicamente il Consiglio dell'avanzamento dei lavori in relazione all'attuazione del programma di lavoro e delle altre iniziative.

Il Consiglio di Federazione, nel caso di omissioni o inattività ingiustificate del responsabile, può decidere la sostituzione del responsabile della Commissione sulla base di votazione a maggioranza semplice.

I componenti delle Commissioni sono tenuti a partecipare attivamente ai lavori della Commissione. La mancata partecipazione per più di due volte consecutive, non attribuibile a cause di forza maggiore tempestivamente segnalate al Coordinatore della Commissione di appartenenza, comporta l'automatica decadenza dalla carica ricoperta.

Le commissioni permanenti della Federazione sono le seguenti:

- Governo del Territorio e Lavori pubblici, Concorsi e Bandi
- Formazione
- Università e Tirocinio
- Professione (DM 140/2012, Deontologia, Competenze)
- Promozione, comunicazione, sito web

Altre commissioni possono essere istituite secondo necessità ed esigenze specifiche.

b) Gruppi di lavoro

I gruppi di lavoro (GdL) sono istituiti sulla base di precise istanze dal Consiglio di Federazione che stabilisce il tema, gli obiettivi, le risorse.

In occasione dell'istituzione dello specifico GdL il Consiglio della Federazione provvede a nominarne il responsabile.

Il responsabile del GdL informa periodicamente dell'avanzamento dei lavori in relazione all'attuazione del programma di lavoro.

Il Consiglio di Federazione, nel caso di omissioni o inattività ingiustificate del responsabile, può decidere la sostituzione dello stesso sulla base di votazione a maggioranza semplice.

ART. - 5. SOCIETA' E ORGANISMI COLLATERALI

Il Consiglio della Federazione può partecipare o istituire società o ad organismi a carattere regionale.

Compito di tali organismi è di essere supporto propositivo, progettuale ed operativo all'avviamento di iniziative destinate a supportare la Federazione e gli Ordini territoriali nella propria attività culturale e formativa, nonché di mantenere contatti permanenti con organismi di livello nazionale.

ART. - 6. DELEGHE E NOMINE

Il Consiglio della Federazione può delegare rappresentanti scelti all'interno dei propri albi purché il delegato appartenga ad un Ordine in pari con il versamento delle quote federative.

Il Consiglio può nominare, per materie specifiche, consulenti non iscritti all'interno degli Ordini della Federazione.

Le deleghe individuate sono le seguenti:

- Delegazione consultiva
- Commissione regionale professioni Legge 73/08
- Consorzio Multidisciplinare

- Sismica
- Protezione Civile

ART. - 7. QUOTE ASSOCIATIVE

La quota associativa è calcolata per ogni Ordine sulla base del numero degli iscritti al 31 dicembre dell'anno precedente il termine ultimo per il versamento, stabilito in sede di approvazione del Bilancio preventivo, non potrà comunque superare il 30 Marzo dell'anno di riferimento.

ART. - 8. RIMBORSI SPESE

I membri del Consiglio della Federazione hanno diritto al rimborso delle spese sostenute per lo svolgimento dei compiti loro assegnati secondo le modalità approvate ogni anno dal Consiglio in sede di Bilancio preventivo.

I responsabili delle Commissioni e dei Gruppi di lavoro hanno diritto al rimborso spese analogamente ai membri del Consiglio, secondo le modalità approvate ogni anno dal Consiglio in sede di Bilancio preventivo.

I rimborsi sono ottenibili previa presentazione di documentazione e/o fatture quietanziate.

I rimborsi spese per spostamenti con auto proprie saranno fatti secondo quanto approvato ogni anno dal Consiglio in sede di Bilancio preventivo sulla base della distanza tra la sede dell'Ordine di appartenenza del consigliere o del suo delegato e la sede di svolgimento della riunione.

ART. - 9. SITO WEB, PUBBLICAZIONI

La Federazione cura la pubblicazione di un sito Web per garantire il coordinamento delle iniziative ed una adeguata informazione agli iscritti degli Ordini territoriali, nonché provvedere a pubblicizzare le iniziative e il ruolo della professione di Architetto, Pianificatore, Paesaggista e Conservatore nei confronti della società toscana.

La gestione del sito web fa capo alla Commissione specifica che potrà avvalersi di collaboratori e volontari formando specifici gruppi di lavoro.

La Commissione provvede a nominare un suo membro come responsabile del sito.

La Federazione può predisporre la pubblicazione di riviste, notiziari, o altre forme pubblicitarie finalizzate alla diffusione della cultura del progetto.

ART. - 10. ORGANIZZAZIONE DELLA FEDERAZIONE

La Federazione può disporre di una sede propria o di locali messi temporaneamente a disposizione da uno degli Ordini aderenti alla Federazione.

La Federazione può disporre di personale proprio o messo a disposizione da uno degli Ordini aderenti alla Federazione. In quest'ultimo caso le spese ed i costi sostenuti saranno a carico della Federazione.

ART. - 11. SCIoglimento DELLA FEDERAZIONE

In caso di scioglimento della Federazione ai sensi dell'art. 14 dello Statuto, saranno mantenute per il medesimo periodo dei sei mesi previsto dallo stesso, le cariche di Coordinatore e Tesoriere per lo svolgimento delle mansioni di ordinaria amministrazione.

Per il medesimo periodo saranno valide tutte le deleghe e nomine precedentemente effettuate dalla Federazione.

In tale periodo il Consiglio di Federazione non potrà convocare l'Assemblea, dovrà rimanere in carica per la normale amministrazione e per gli atti conseguenti lo scioglimento.

ART. - 12. REGOLAMENTO

Tutti gli articoli e i commi del presente Regolamento devono essere approvati dall'Assemblea della Federazione. L'Assemblea della Federazione ha la facoltà di modificare, in qualsiasi momento, le modalità e le procedure indicate nel presente Regolamento o di adottarne altre ritenute necessarie, purché non in contrasto con lo Statuto.

ART. - 13. ADOZIONE E VALIDITÀ

Il presente Regolamento è stato adottato dall'Assemblea della Federazione tenutasi a Prato il giorno 22 maggio 2013 ed è da quel momento operativo.